Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Lunedì, 16 settembre — Numero 219

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.40 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

***Il numero** 1255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del **Regno** contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'agricoltura e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

I Consorzi per le bonifiche di 1ª categoria provvedono:

a) all'esecuzione delle opere;

b) al riparto, riscossione e versamento al tesoro dei contributi a carico dei proprietari consorziati;

c) alla manutenzione delle opere.

I primi sono Consorzi di esecuzione, i secondi di contribuenza, i terzi di manutenzione.

I Consorzi per le bonifiche di 2ª categoria provvedono alla esecuzione ed alla manutenzione delle opere.

Art. 2.

A formare i Consorzi di cui al presente decreto concorrono i proprietari dei beni immobili compresi nel perimetro della bonifica, approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Il perimetro comprende i terreni bonificati e tutti gli altri immobili i quali risentano utile dalle opere di bonificazione.

La quota di spesa posta dalle vigenti leggi a carico dei proprietari interessati per l'esecuzione delle bonifiche di 1ª categoria è da essi dovuta per i fondi inclusi nel perimetro della bonificazione.

Le Provincie ed i Comuni contribuiscono alla spesa di esecuzione delle bonifiche, in quanto il loro territorio ricada in tutto o in parte nel perimetro. Il decimo di spesa, rispettivamente a carico delle Provincie e dei Comuni, sarà fra essi ripartito in ragione della superficie della parte del loro territorio compresa nel perimetro della bonifica.

Lo Stato, le Provincie ed i Comuni sono compresi nel Consorzio per i loro beni patrimoniali esistenti nel perimetro e contribuiscono alle spese della bonifica come proprietari di tali beni, indipendentemente dalla quota di concorso che essi sono tenuti a corrispondere nello interesse generale.

Sono tenute a concorrere nelle spese di bonifica le strade ferrate cadenti entro il perimetro della bonifica.

Art. 3.

I Consorzi costituiti in conformità alle prescrizioni del presente decreto hanno la capacità di stare in giudizio, di possedere e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione entro i limiti consentiti dai rispettivi statuti.

Sono di regola organi del Consorzio: l'assemblea generale, il Consiglio dei delegati, la deputazione amministrativa e la presidenza.

Art. 4.

La quota di contributo nelle spese consorziali, posta a carico di ciascuna delle proprietà interessate, viene stabilita provvisoriamente in ragione di superficie, fin tanto che nello statuto non sia adottato pel riparto provvisorio altro indice del grado d'interesse, a norma della lettera *c)* dell'art. 12.

A bonifica, o parte a sè stante di bonifica, compiuta, il contributo a carico delle singole proprietà sarà stabilito in ragione dello effettivo beneficio conseguito, provvedendosi al conguaglio dei contributi precedentemente pagati.

Art. 5.

Fino all'applicazione delle norme che saranno adottate nello statuto consorziale per disciplinare l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee in relazione al grado d'interesse dei singoli proprietari consorziati, ad ognuno di questi spetterà un voto come persona e spetteranno inoltre uno o più voti in ragione di superficie posseduta, secondo le norme seguenti:

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie non maggiore di 2000 ettari, un voto per ogni ettaro;

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie da più di 2000 a 5000 ettari, un voto per ogni due ettari;

per i Consorzi il cui comprensorio ha una superficie maggiore di 5000 ettari, un voto per ogni tre ettari.

Nel caso di comproprietà di un fondo spetterà al complesso dei condomini un solo voto personale oltre al voto proporzionale per superficie.

Capo II.

Consorzi per le bonifiche di 1ª categoria.

Sezione I.

Consorzi di esecuzione.

Art. 6.

Se il territorio di una bonifica ricade per la maggior parte nel perimetro di un Consorzio idraulico legalmente costituito, questo può assumere, con deliberazione dell'assemblea generale, a tenore del rispettivo statuto, le funzioni di Consorzio speciale per la esecuzione della bonifica.

Se poi detto territorio ricade per la maggior parte nel perimetro di più Consorzi idraulici legalmente costituiti, questi possono riunirsi in Consorzio speciale di esecuzione di bonifica, previa deliberazione delle assemblee, a termini dei rispettivi statuti.

Alla costituzione del nuovo Consorzio si provvederà in tal caso con decreto Reale.

Salvo il disposto dell'art. 47, i Consorzi che costituiscono il Consorzio nuovo di bonifica non perdono la propria personalità e ciascuno di essi è rappresentato nell'Amministrazione del nuovo ente in proporzione dell'interesse che il rispettivo comprensorio ha nella bonifica.

Art. 7.

I proprietari dei fondi compresi nel perimetro della bonifica e non appartenenti ai Consorzi speciali di cui nel precedente art. 6 hanno diritto di essere aggregati a tali Consorzi: e, in caso di rifiuto dell'Amministrazione consortile, si provvederà alla loro inclusione con decreto Reale.

Art. 8.

Quando manchino Consorzi nelle condizioni indicate dal precedente art. 6, o, essendovi, non deliberino di assumere l'esecuzione della bonifica, il prefetto della Provincia o qualunque dei proprietari interessati può promuovere la costituzione del Consorzio di esecuzione.

Art. 9.

Alla domanda per la costituzione del Consorzio devono allegarsi:

a) una relazione sommaria sulla bonifica con l'indicazione delle opere da eseguire, della spesa presunta e della estensione del territorio bonificando;

b) una corografia con l'indicazione del perimetro della bonifica e dei bacini in cui può essere divisa e col tracciato delle opere da eseguire;

c) un elenco dei proprietari interessati con l'indicazione della superficie dei rispettivi terreni compresi nel perimetro.

Qualora l'iniziativa per la costituzione del Consorzio sia presa dal prefetto, i detti documenti saranno compilati dal competente ufficio del genio civile.

In ogni caso, gli Uffici del catasto forniranno, su richiesta del prefetto, tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione dell'elenco di cui alla lettera *c)*, contro il pagamento delle sole spese occorrenti.

Art. 10.

Il prefetto, dopo la pubblicazione della domanda e degli atti di cui all'articolo precedente, convoca per un giorno festivo i proprietari dei terreni inclusi nel perimetro, anche se appartenenti a preesistenti Consorzi, perchè deliberino sulla costituzione del Consorzio speciale e sulla nomina della Deputazione provvisoria.

Se la proposta per la costituzione del Consorzio speciale riporti l'adesione della maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del territorio di bonifica, il Ministero dei lavori pubblici promuove il decreto Reale per la costituzione del Consorzio.

Art. 11.

L'adesione della maggioranza è presunta ed il Consorzio potrà essere egualmente costituito quando concorrano le seguenti condizioni:

a) che, in sede di pubblicazione della proposta, non siano mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo ed alla possidenza dei reclamanti, non siano tali, a giudizio del Ministero, da far presumere gravi perturbamenti nella vita del nuovo Consorzio;

b) che nell'adunanza degli interessati, convocati a sensi del precedente articolo, la proposta raccolga la maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto del comprensorio di bonifica.

Gli interessati possono farsi rappresentare alle adunanze a mezzo di delegati.

Art. 12.

L'assemblea generale elegge una deputazione provvisoria la quale compila uno schema di statuto con cui si provvede:

a) alla designazione della sede del Consorzio;

b) all'ordinamento dell'ufficio tecnico, amministrativo e del servizio di esattoria e cassa;

c) alla determinazione dei criteri di riparto provvisorio dei contributi consorziali, in ragione di beneficio presunto che sarà applicato subito dopo l'approvazione ministeriale dello statuto;

d) alle condizioni dell'esercizio, diretto o per delegazione, del diritto di voto nell'assemblea generale, ferma la proporzionalità al contributo, stabilendo un massimo di voti di cui potrà disporre ciascun consorziato e un minimo di contributo che darà diritto ad un voto;

e) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, della Deputazione amministrativa e della presidenza;

f) alle norme per la validità delle adunanze dell'assemblea generale, del Consiglio dei delegati e della Deputazione amministrativa;

g) alle norme per i bilanci preventivi e per i conti consuntivi;

h) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del Consorzio.

Le suindicate disposizioni dovranno essere contenute anche negli statuti dei Consorzi speciali di bonifica di cui all'articolo 6.

Art. 13.

Lo statuto è deliberato dagli interessati convocati a norma dell'articolo 10, e s'intende accettato se riporta la maggioranza dei voti degli intervenuti e questa rappresenti almeno un quarto del comprensorio di bonifica.

Qualora nella prima convocazione non si raggiunga la maggioranza richiesta dal comma precedente si provvederà ad una seconda convocazione non prima di otto giorni e lo statuto s'intenderà accettato se riporterà la maggioranza dei voti degli intervenuti.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di approvare lo statuto, apportandovi le modificazioni che reputerà necessarie e decidendo delle eventuali opposizioni. Per le controversie dipendenti dall'applicazione dei criteri, di cui alla lettera c) dell'art. 12, il Ministero sentirà il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Sezione II.

Consorzi di contribuenza.

Art. 14.

Quando il perimetro di una bonifica eseguita dallo Stato è compreso in un Consorzio idraulico legalmente costituito, questo assumerà obbligatoriamente le funzioni di Consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, all'esazione ed al versamento all'erario dello Stato dei contributi di bonifica.

I Consorzi idraulici compresi in tutto od in parte nel perimetro della bonifica possono assumersi l'obbligo di versare al tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate, restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.

Dopo l'approvazione del progetto economico i proprietari interessati avranno facoltà di costituirsi in Consorzio di contribuenza, ma le pratiche per la costituzione del Consorzio non sospenderanno la esecutorietà dei ruoli fino a che il nuovo Consorzio non sarà in grado di versare esso al tesoro la quota di contributo.

Art. 15.

Ai Consorzi di contribuenza si applicano le norme della precedente sezione.

La decorrenza delle annualità di contributo a carico degli enti e dei proprietari interessati per le bonifiche di 1ª categoria eseguite dallo Stato resta fissata al 1° luglio successivo alla data del decreto di approvazione del progetto economico della bonifica.

Sezione III.

Consorzi di manutenzione.

Art. 16.

Alla manutenzione delle opere di bonifica eseguite sarà provveduto a cura e spese dei proprietari dei fondi compresi nel perimetro di bonifica di cui al precedente art. 2.

Art. 17.

I Consorzi di esecuzione di opere di bonifica di prima categoria o i Consorzi idraulici legalmente costituiti, nel cui comprensorio ricade l'intero perimetro della bonifica, funzioneranno, dopo l'ultimazione di questa, come Consorzi di manutenzione.

L'assunzione della manutenzione è però facoltativa per i Consorzi di cui al 1° e 2° comma dell'art. 6.

Non verificandosi le condizioni di cui ai due comma precedenti, si provvederà alla costituzione di apposito Consorzio di manutenzione.

Art. 18.

Quando le opere di una bonificazione sono prossime a compimento, il prefetto, con apposito manifesto, dà notizia del costituendo Consorzio di manutenzione e convoca i proprietari interessati per deliberare in merito alla costituzione del nuovo ente ed alla nomina della deputazione provvisoria.

La proposta s'intenderà approvata ed il Consorzio potrà essere costituito con decreto del ministro dei lavori pubblici quando vi sia l'adesione della maggioranza dei voti degli intervenuti alla adunanza e questa rappresenti la maggior parte del comprensorio di bonifica, ovvero concorrano le condizioni previste dall'art. 11 del presente decreto.

Art. 19.

costituzione, la deputazione provvisoria formula lo statuto comprendendovi le norme indicate alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) dell'art. 12 ed aggiungendovi quelle:

1° per la determinazione dei criteri di riparto dei fondi bonificati in zone e classi, in ragione di beneficio, agli effetti della liquidazione definitiva delle quote di contributo nella spesa di esecuzione, o di riparto del contributo nella spesa di manutenzione e di esercizio;

2° per la risoluzione, con arbitrato obbligatorio, delle controversie dipendenti dall'applicazione dei criteri di cui al n. 1;

3° per la eventuale revisione della classifica dei beni compresi nel perimetro della bonificazione;

4° pel servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione e al funzionamento delle opere di bonifica.

Art. 20.

Lo schema di statuto è sottoposto all'approvazione degli interessati, secondo le norme stabilite nell'art. 13.

Art. 21.

Nel termine di mesi due dalla data di accertamento dell'ultimazione della bonifica, le norme, di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente art. 19, dovranno essere introdotte nello statuto dei Consorzi che, ai sensi dell'art. 17, funzionano come Consorzi di manutenzione.

Art. 22.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di approvare lo statuto, apportandovi le modificazioni che reputerà necessarie e decidendo delle eventuali opposizioni.

Nel caso di nuova costituzione del Consorzio di manutenzione, la deputazione provvisoria, subito dopo approvato lo statuto promuove la nomina della rappresentanza definitiva del Consorzio e quindi cessa da ogni funzione.

Art. 23.

Quando non esistano, o non possano costituirsi Consorzi ai sensi dei precedenti articoli, il Ministero dei lavori pubblici provvede alla manutenzione, con facoltà di affidarne l'eseguimento per trattativa privata ad uno o più enti o proprietari interessati.

In tal caso il competente ufficio del genio civile redigerà:

1° il piano di riparto, in ragione di beneficio dei fondi bonificati in zone e classi e di liquidazione definitiva e conguaglio delle quote di contributo nella spesa di esecuzione posta a carico delle proprietà interessate;

2° la proposta di determinazione della quota percentuale nella spesa di manutenzione e di esercizio per ciascuna classe e per ogni ettaro in essa compreso.

Il piano e la proposta, di cui ai numeri 1 e 2, saranno pubblicati per un periodo di giorni 15 nei Comuni ove ricadano i fondi interessati alla bonifica.

Scaduto il termine di pubblicazione, il Ministero dei lavori pubblici provvede definitivamente statuendo sui reclami ai sensi dell'art. 4.

Art. 24.

Nei casi considerati nel precedente articolo il Ministero dei lavori pubblici procederà annualmente alla liquidazione della spesa sostenuta per la manutenzione, aumentandola del 5 per cento per spese generali d'amministrazione e ne darà comunicazione al Ministero del tesoro, che avrà cura di esigere il rimborso dai proprietari dei fondi inclusi nel perimetro della bonifica, applicando le quote percentuali di cui al n. 2 dell'articolo precedente e con le forme e i privilegi stabiliti dalla legge per la riscossione dell' imposta fondiaria.

Art. 25.

Nel caso previsto dal precedente articolo 23 e dopo un anno dalla prima convocazione i proprietari interessati, quando rappresentino almeno un sesto del comprensorio di bonifica, potranno chiedere una nuova convocazione dell'assemblea generale per la costituzione del Consorzio di manutenzione.

CAPO III.

Tutela governativa sui Consorzi di esecuzione, di contribuenza e di manutenzione.

Art. 26.

Sono soggetti all'approvazione del prefetto, che ne esaminerà la legalità, i seguenti atti:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i regolamenti di amministrazione;

c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati con la Cassa depositi e prestiti;

d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso di urgenza e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

L'approvazione deve essere concessa o rifiutata dal prefetto nel termine di 30 giorni dal ricevimento degli atti e si intenderà senz'altro concessa qualora il prefetto ometta di pronunciarsi entro il detto termine.

Art. 27.

Qualora l'Amministrazione del Consorzio non vi provveda, il prefetto stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie per far fronte alle obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale. Tutte le spese relative saranno à carico del Consorzio.

Art. 28.

Omettendosi dalla rappresentanza del Consorzio l'adempimento di una disposizione di legge, di regolamento, o di statuto, può il prefetto provvedere di ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del Consorzio.

Art. 29.

Il Ministero dei lavori pubblici eserciterà, anche a mezzo d'ispezioni, l'alta vigilanza sull'andamento della gestione dei Consorzi.

La vigilanza tecnica sulla esecuzione e sulla regolare conservazione delle opere affidate ai Consorzi è esercitata per mezzo di competenti uffici del genio civile.

Le spese per la vigilanza amministrativa e tecnica saranno per metà rimborsate allo Stato dal Consorzio.

Art. 30.

Il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per negligenza nell'esecuzione o manutenzione delle opere o nella riscossione dei contributi, ovvero per inosservanza delle norme di legge, di regolamento o di statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito il Consorzio.

L'amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidate ad un commissario straordinario nominato dal Ministero dei lavori pubblici.

Al commissario spetteranno le competenze per trasferta e una indennità giornaliera da determinarsi entrambe secondo le norme in vigore per gl'impiegati dello Stato, restando l'indennità giornaliera aumentata della metà qualora il funzionario appartenga ad un ufficio stabilito in Comune diverso da quello dove ha sede il Consorzio.

In tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori e l'osservanza della legge, del regolamento e dello statuto consorziale, il commissario straordinario potrà, sul conforme avviso della Giunta provinciale amministrativa, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati, nei casi in cui fosse richiesto. Potrà pure prendere deliberazioni che vincolino il bilancio oltre l'anno, con la sola approvazione del prefetto.

Qualora un quarto dei proprietari interessati ne faccia richiesta, il R. commissario convocherà l'assemblea generale perchè, ove ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento, deliberi sulla ricostituzione degli organi ordinari della Amministrazione consortile.

Sulla deliberazione dell'assemblea provvederà definitivamente il Ministero, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 31.

Contro qualsiasi deliberazione della rappresentanza consorziale può dagli interessati essere presentato ricorso al prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione stessa negli uffici del Consorzio o nell'albo del Comune dove esso ha sede.

Art. 32.

Contro le decisioni e i provvedimenti del prefetto di cui agli articoli 26, 27, 28 e 31 potrà il Consorzio, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO IV.

Consorzio per le bonifiche di 2ª categoria.

Art. 33.

L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di esecuzione delle opere di bonifica di seconda categoria può essere presa da uno o più dei proprietari interessati, dal Comune o dalla Provincia in cui ricade in tutto o in parte il comprensorio della bonifica, ovvero dallo Stato a mezzo del prefetto.

La proposta per la costituzione di tali Consorzi deve essere corredata degli atti di cui all'art. 9 del presente decreto.

Art. 34.

Il prefetto rende di pubblica ragione la proposta e convoca i proprietari interessati per deliberare sulla costituzione del Consorzio.

Se nell'adunanza degli interessati la proposta di costituzione raccolga l'adesione della maggioranza degli intervenuti e questa rappresenti la maggior parte del comprensorio di bonifica, ovvero concorrano le condizioni previste dall'art. 11 del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici può provvedere alla costituzione del Consorzio.

Art. 35.

Possono essere riconosciuti dal Ministero come Consorzi di bonifica di seconda categoria anche quelli costituiti senza seguire la procedura di cui ai precedenti articoli, quando nel loro comprensorio rientri per intero il perimetro della bonifica e sia dimostrata la pubblica utilità delle opere eseguite o da eseguire.

Art. 36.

Ai Consorzi così costituiti o riconosciuti si applicano le disposizioni dei capi I, III e V del presente decreto.

Ai Consorzi stessi spetteranno i concorsi di cui all'art. 25 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, e all'art. 31 della legge 13 luglio 1911, n. 774, quando assumano la esecuzione di opere che, a giudizio del Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione centrale per le bonifiche ed il Consiglio di Stato, interessino la pubblica igiene o provvedano ad un ragguardevole miglioramento agrario.

Le quote di concorso dello Stato, della Provincia e del Comune interessati saranno determinate in misura fissa ed invariabile in base al progetto approvato.

Le Provincie ed i Comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguiscono dai Consorzi così costituiti.

Art. 37.

I Consorzi di esecuzione delle opere di bonifica di seconda categoria sono continuativi anche per la manutenzione delle opere eseguite.

CAPO V.

Disposizioni comuni e transitorie.

Art. 38.

Alla riscossione delle contribuzioni consorziali sarà provveduto dall'amministrazione dei Consorzi di bonifica, e nel caso contemplato dall'art. 27, dal prefetto con le forme e con i privilegi in vigore per la riscossione dell'imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei Consorzi sono a tale effetto investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

Le contribuzioni consorziali costituiscono un onere reale gravante sui fondi dei contribuenti compresi nel perimetro del Consorzio.

Con le stesse forme e con gli stessi privilegi sarà provveduto alla riscossione delle tasse ed al rimborso delle spese sopportate dal Consorzio per le volture occorrenti alla regolare tenuta del catasto consorziale.

Art. 39.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei Consorzi di bonificamento sono registrati con diritto fisso di una lira.

Sono soggetti parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei Consorzi.

Art. 40.

Ai Consorzi contemplati dal presente decreto sono applicabili le disposizioni degli articoli 40, 41, primo comma, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 e 71 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, 6 della legge 20 giugno 1912, n. 712, e 204 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 41.

Qualora si addivenga alla modificazione del perimetro della bonifica, il Ministero dei lavori pubblici, d'ufficio o su richiesta degli interessati, potrà provvedere per le corrispondenti variazioni del comprensorio dei Consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli 10, 11, 14, 18, 34 e 35.

Art. 42.

I progetti di opere di manutenzione, da eseguirsi dai Consorzi di bonifica, dovranno, qualora prevedano occupazioni temporanee o permanenti dei fondi, essere sottoposti all'approvazione del competente ufficio del genio civile agli effetti dell'art. 5 del testo unico 22 marzo 1900, n. 195.

Art. 43.

Per le occupazioni permanenti o temporanee di fondi, necessarie all'eseguimento dei lavori di manutenzione, possono i Consorzi stabilire nei loro statuti la facoltà per i propri organi esecutivi di fissare una tariffa di prezzi unitari da rivedersi ogni biennio.

La determinazione della indennità in base a tale tariffa tien luogo della relazione peritale di cui all'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Le opposizioni contro la determinazione della indennità saranno deferite al giudizio del Collegio arbitrale di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1597.

Art. 44.

I beni laterali ai canali di scolo consorziali non muniti di argini sono soggetti alla servitù di deposito temporaneo delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione dei canali stessi.

La larghezza della zona soggetta a servitù potrà variare da uno a due metri per lato secondo sarà stabilito dal Consorzio in relazione all'importanza del canale.

Qualora per lo scopo indicato occorressero altre zone in aggiunta a quelle anzidette, l'occupazione temporanea di esse potrà essere ordinata dai prefetti o sottoprefetti, previa la sola compilazione dello stato di consistenza dei terreni da occupare.

Alla determinazione e al pagamento delle indennità di occupazione delle maggiori zone di cui al comma precedente si provvede con le norme dell'art. 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo, in caso di non accettazione delle indennità, il ricorso al Collegio arbitrale di cui all'articolo precedente.

Art. 45.

I Consorzi di bonifica già legalmente esistenti dovranno, entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, modificare i propri statuti in quanto siano contrari alle disposizioni del decreto stesso.

In difetto provvederà il Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà mantenere in vigore le norme statutarie relative ai criteri di classifica definitiva dei fondi qualora essi abbiano già avuto applicazione.

Agli effetti del presente articolo i Consorzi di scolo sono equiparati ai Consorzi per opere di bonifica di 2ª categoria.

Art. 46.

Spetta al Ministero dei lavori pubblici di stabilire la natura dei Consorzi costituiti sotto il regime delle precedenti leggi quando la qualifica ad essi attribuita nell'atto costitutivo non corrisponda all'indole ed agli scopi delle funzioni esercitate.

Art. 47.

I Consorzi preesistenti idraulici o di bonifica il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel perimetro di un Consorzio speciale per la esecuzione o manutenzione di opere di bonifica di 1ª categoria, sono mantenuti sotto l'osservanza dell'art. 45.

Qualora però per effetto della bonifica compiuta di 1ª categoria venga a cessare lo scopo di uno o più Consorzi preesistenti, o qualora lo consiglino ragioni di coordinamento tecnico o di economia nell'amministrazione, si potrà con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, provvedere alla loro soppressione o alla loro aggregazione al Consorzio speciale, oppure affidare a questo l'amministrazione dei Consorzi preesistenti.

Art. 48.

Salvo il disposto degli articoli 41 e 47, la cessazione e le modificazioni essenziali di un Consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la sua costituzione.

Art. 49.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, comma secondo, terzo e quarto, e 15, comma secondo, non si applicano alle bonifiche di 1ª categoria per le quali, al tempo della entrata in vigore del presente decreto, si trovino già approvati i progetti economici.

Art. 50.

I Consorzi di bonifica potranno, tenendo distinte le rispettive gestioni, assumere le funzioni di Consorzi d'irrigazione o di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, sotto l'osservanza e coi benefici delle relative leggi speciali.

Art. 51.

Sono abrogati gli articoli 6, secondo e terzo comma, 8, primo comma, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 52, 53, 54, 55 e 56 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, l'art. 39 della legge 13 luglio 1911, n. 774, e ogni disposizione contraria al presente decreto.

A partire dal 1° gennaio successivo alla data dell'appalto dei lavori per l'esecuzione di tutte o di parte delle opere di 1ª categoria per il completamento della bonifica delle Paludi pontine, il contributo dello Stato e quello della provincia di Roma nella spesa di manutenzione della bonifica stessa a termini dell'art. 89, nn. 25 e 26, del testo unico 22 marzo 1900, n. 195, saranno consolidati in un importo annuo fisso ed invariabile, pari alla media dell'ammontare dei contributi annualmente corrisposti dai detti enti nel decennio anteriore al 1° gennaio suddetto. Al reparto fra i consorziati pontini del rispettivo contributo nella spesa di manutenzione continueranno ad applicarsi le norme del n. 27 del citato art. 89 fino all'approvazione del nuovo statuto del Consorzio a norma dell'articolo 45 del presente decreto.

Art. 52.

Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere e coordinare in testo unico le disposizioni che restano in vigore in materia di Consorzi di bonifica, e in altro testo unico le disposizioni rimanenti sulle bonificazioni del testo unico 22 marzo 1900, n. 195 e delle leggi successive.

Art. 53.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI — MILIANI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa una indennità mensile di L. 100 al personale di ruolo ed al personale straordinario, avventizio od assimilato in servizio di ciascuna Amministrazione dello Stato, civile o militare, provvisto di stipendio o di retribuzione non superiore alle L. 10.000 annue, al netto dell'aumento percentuale di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107.

La stessa indennità è dovuta al personale indicato alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673.

Ai fattorini telegrafici effettivi, non contemplati dalla detta lettera *c*), è assegnata un'indennità mensile di L. 35.

La indennità di cui ai comma primo e secondo del presente articolo è stabilita in L. 65 per i celibi ed i vedovi senza prole, che non abbiano persone di famiglia conviventi ed a carico.

Art. 2.

Al personale provvisto di stipendio superiore alle L. 10.000, al netto dell'aumento percentuale di cui al decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sarà corrisposta una indennità in misura ridotta fino a raggiungere, con lo stipendio, le L. 10.000 aumentate della indennità stabilita al comma 1° del precedente articolo.

Art. 3.

Agli ammogliati con più di tre figli, minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, è, inoltre, assegnata una indennità mensile suppletiva in ragione della misura massima del sussidio stabilito col decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, a favore dei congiunti bisognosi dei militari alle armi, e, cioè, di L. 0,85 giornaliere per ogni figlio in più dei tre.

Conforme trattamento è fatto a coloro che abbiano più di quattro persone di famiglia, compresi i figli, purchè minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, per ogni persona in più delle quattro.

Art. 4.

Agli effetti del presente decreto, i maestri elementari inscritti nei ruoli provinciali, ai termini dell'articolo 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono equiparati agli impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 5.

Al personale appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato o di enti locali, nominati con decreto Reale o Ministeriale, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

La maggiore assegnazione all'uopo necessaria è ripartita fra i vari enti, in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 6.

Al personale di ruolo ed avventizio degli economati generali dei benefici vacanti e degli archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno, sono applicabili le disposizioni del presente decreto.

Le spese all'uopo necessarie fanno carico ai bilanci speciali delle dette aziende.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le altre disposizioni autorizzanti concessioni di indennità per la durata della guerra al personale contemplato nei precedenti articoli del presente decreto.

Con decreti dei ministri della guerra o della marina, di concerto col ministro del tesoro, saranno stabilite le norme necessarie per l'applicazione del presente decreto ai personali militari, ivi compresi gli ufficiali appartenenti alle categorie in congedo, fermo restando, in quanto applicabili, quelle determinate con i decreti Luogotenenziali 14 febbraio 1918, n. 196, e 21 aprile stesso anno, n. 800.

Art. 8.

La indennità di cui al presente decreto non spetta al personale civile e militare delle varie Amministrazioni dello Stato che si trovi o sarà destinato a prestare servizio in Tripolitania ed in Cirenaica, col trattamento previsto dai Regi decreti 5 giugno 1913, numero 798, e 22 gennaio 1914, n. 147, nonchè al personale metropolitano dipendente dalle Amministrazioni predette, comunque dislocato in quelle colonie, col trattamento economico di guerra o di missione.

Art. 9.

A decorrere dal 1° ottobre 1918 le disposizioni dell'art. 1°, comma 1°, del presente decreto, concernente la misura della indennità, e quelle del successivo articolo 3, sono estese al personale ferroviario appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a quello addetto al servizio di navigazione dello stretto di Messina, in sostituzione delle disposizioni approvate con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1145, restando abrogate le disposizioni di cui al primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 2 del detto decreto, e soppresse, nel penultimo comma dell'articolo medesimo, le parole « della residenza e ».

Art. 10.

L'indennità mensile assegnata agli agenti portalet-

tere rurali dai decreti Luogotenenziali 29 luglio 1917, n. 1233, e 9 giugno 1918, n. 833, ed il compenso straordinario stabilito a favore dei procaccia a piedi dall'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1673, sono aumentati in ragione di lire 50 annue.

È mantenuta l'indennità prevista dal decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 833, a favore dei ricevitori, reggenti e gerenti postali telegrafici fonotelegrafici, ed è ripristinata l'indennità assegnata al detto personale dal decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, n. 1747.

Art. 11.

I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo l'applicazione dei precedenti articoli di questo decreto, sono decisi dal ministro del tesoro, nei modi ed agli effetti stabiliti nell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sentita la Commissione istituita dall'articolo stesso.

Art. 12.

Sarà assunta a carico del tesoro la spesa per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto al personale di altri enti statali.

Art. 13.

Nelle Amministrazioni civili e militari dello Stato, esclusa quella delle ferrovie e quella delle poste e telegrafi e dei telefoni, per la quale rimangono in vigore le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 14 luglio 1918, nn. 933 e 985, la retribuzione oraria per compenso di lavoro straordinario non potrà superare:

per il personale amministrativo e di ragioneria, fino al grado di capo sezione od equiparato incluso, L. 1,25;

per il personale d'ordine, L. 1,00;

per i commessi, capi uscieri, uscieri ed inservienti, L 0,60.

Al personale straordinario, avventizio od assimilato, tale retribuzione sarà corrisposta, entro i limiti sopra indicati, in relazione alle funzioni da ciascuno esercitate ed all'assegno di cui è provvisto.

Con disposizione dei singoli ministri la predetta retribuzione per il lavoro straordinario, eseguito dopo le ore 20, potrà essere aumentata in misura non superiore al doppio.

Non potrà compiersi giornalmente un numero di ore di lavoro straordinario retribuito superiore alle tre.

Per il lavoro da eseguire a cottimo non si potrà superare il limite massimo di retribuzione sopra stabilito.

Il disposto del presente articolo non è applicabile ai funzionari di grado superiore a quello di capo sezione od equiparato.

Art. 14.

Le spese per compensi di lavoro straordinario ed a cottimo di qualsiasi natura al personale di ruolo, nonchè a quello avventizio, straordinario od assimilato delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, esclusa quella delle ferrovie, saranno pagate esclusivamente con mandati diretti.

Art. 15.

È fatto divieto alle Amministrazioni o Commissariati, di seguito indicati, che gestiscono fondi mediante conti correnti col tesoro dello Stato, di pagare compensi per lavori straordinari a carico dei fondi stessi.

Le somme necessarie per tali pagamenti, da eseguirsi sempre con mandati diretti, saranno stanziate in appositi capitoli da istituirsi, per ciascuna Amministrazione o per ciascun Commissariato, nei bilanci dei Ministeri di cui appresso. L'importo corrispondente alle somme erogate verrà rimborsato al tesoro mediante prelevazioni dai fondi surriferiti e conseguente versamento, con imputazione allo stato di previsione dell'entrata:

Sottosegretariato di Stato per la propaganda all'estero e la stampa, bilancio Ministero tesoro;

Commissariato generale per la propaganda all'interno, bilancio Ministero interno;

Commissariato generale dei combustibili nazionali, bilancio Ministero tesoro;

Commissariato generale dei carboni, bilancio Ministero trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 16

Con decreti del ministro del tesoro, di concerto con i ministri competenti, verrà determinata, con la decorrenza e per la durata stabilite dall'art. 18 del presente decreto, l'indennità mensile a favore dei salariati dello Stato.

Art. 17.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione, nei bilanci delle varie Amministrazioni, delle somme occorrenti al pagamento della indennità di cui al presente decreto, alla quale è esteso il disposto dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 45.

Art. 18.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1918 fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1312 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 23 giugno 1918, n. 830;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sotto la categoria III « Movimento di capitali » e la nuova rubrica « Accensione di crediti », è istituito il capitolo n 256-*bis*: « Mutui alle cooperative ed agli enti di

consumo da istituirsi fra il personale delle Amministrazioni civili e militari dello Stato e delle Amministrazioni provinciali e comunali, ed i pensionati dello Stato », con lo stanziamento di lire dieci milioni (L. 10.000.000).

Art. 2.

Con decreti del ministro del tesoro verrà stabilito l'interesse da corrispondersi sui detti mutui da effettuarsi dal tesoro dello Stato e saranno altresì determinate le norme per l'ammortamento di essi.

Art. 3.

Con decreti dello stesso ministro verranno stanziati, nel bilancio del Ministero del tesoro, i fondi necessari per provvedere alle spese di varia natura relative alla gestione delle cooperative e degli enti di consumo predetti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 1269. Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, sono apportate variazioni alle tabelle organiche dei capi di Istituti e degli insegnanti, ordinari e straordinari delle RR. scuole tecniche, approvate col decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 251.

N. 1270. Decreto Luogotenenziale 1° agosto 1918, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è rettificato il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 778, nelle parti relative rispettivamente alla R. scuola tecnica « Metastasio » di Roma e alla R. scuola tecnica « Plana » in Torino.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 1° agosto 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Ocre (Aquila).*

ALTEZZA!

Il Consiglio comunale di Ocre da molto tempo non funziona a causa dei dissensi che ne dividono la compagine e degli antagonismi esistenti fra i consiglieri del capoluogo e quelli della frazione. Su otto sedute indette dal luglio dello scorso anno, sette rimasero deserte ed anche la Giunta dall'ottobre scorso non potè riunirsi. Due nuove convocazioni del Consiglio, disposte di recente dal prefetto, ebbero identico risultato, essendo la prima rimasta deserta, la seconda infruttuosa, pei dissensi e l'ostruzionismo degli intervenuti.

Tale stato di cose, come è risultato da indagini fatte eseguire sul luogo dal prefetto, ha avuto perniciose ripercussioni sul funzionamento dei servizi; gli uffici municipali si trovano in istato di riprovevole disordine; i servizi annonari sono trascurati, il dazio di consumo dà un gettito notevolmente inferiore a quello previsto; importanti affari di improrogabile urgenza non poterono essere trattati; lavori pubblici di ammontare considerevole vennero disposti e concessi per trattativa privata senza alcuna autorizzazione ed eseguiti senza sorveglianza di sorta.

Non potendosi contare su una sollecita modificazione della situazione consigliare, ad evitare le più gravi conseguenze che dalla inerzia della rappresentanza elettiva potrebbero derivare al Comune, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio per affidare la gestione della civica azienda ad un commissario regio.

Al che, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato in adunanza del 24 luglio ultimo scorso, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Nostro decreto 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ocre, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Ernesto Casalini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

I MINISTRI PER L'AGRICOLTURA E PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Considerata la opportunità di disciplinare l'esercizio della caccia agli effetti immediati della più intensa utilizzazione della selvaggina, anche al fine della migliore sistemazione degli ordinamenti che vi si riferiscono;

Decretano:

Art. 1.

È costituita una Commissione con l'incarico di studiare e di proporre le provvidenze necessarie alla disciplina della caccia, al fine della più intensa utilizzazione della selvaggina e della migliore sistemazione degli ordinamenti che vi si riferiscono.

Art. 2.

Sono nominati a far parte della Commissione:

Il marchese Eugenio Niccolini, senatore del Regno, presidente — il conte Ettore Arrigoni degli Oddi, deputato al Parlamento — il prof. Ugo Scalori, id. — l'avv. Luigi Gasparotto, id. — il dott. Alfredo Baccelli, id. — il principe Pietro di Scalea, id. — l'avv. Giovanni Selvaggi, capo dell'Ufficio di consulenza legale del Ministero degli approvvigionamenti e consumi — il cav. uff. avv. Ercole Sarti, capo della sezione della caccia presso il Ministero di agricoltura.

Art. 3.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato del Ministero degli approvvigionamenti e i consumi designato dal ministro.

Roma, 12 settembre 1918.

Il ministro dell'agricoltura: MILIANI.

Il ministro per gli approvvigionamenti: CRESPI.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 35, dal 26 agosto al 1° settembre 1918.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Alessandria	Asti	—	2	—	2
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
Avellino	Avellino	—	1	—	1
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	—	2	—	2
Bergamo	Treviglio	—	2	—	2
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Campobasso	Isernia	1	—	2	—
Caserta	Gaeta	1	—	1	—
Como	Como	—	1	—	1
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Genova	Savona	—	1	—	1
Messina	Mistretta	—	1	—	1
Modena	Mirandola	—	1	—	1
»	Modena	—	2	—	2
Napoli	Casoria	—	1	—	1
»	Napoli	—	1	—	1
Novara	Novara	—	2	—	2
Pavia	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Rieti	—	1	—	2
Reggio di Calabr.	Gerace Marina	3	—	3	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Siena	Montepulciano	—	2	—	1
Torino	Torino	—		—	2
		5	27	6	28
Carbonchio sintomatico.					
Aquila degli A.	Sulmona	1	—	3	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Mantova	Mantova	—	2	—	2
Modena	Modena	—	3	—	3
Parma	Parma	—	1	—	1
Verona	Verona	—	1	—	2
		1	8	3	10
Afta epizootica.					
Aquila degli Abr.	Aquila	2	—	2	—
»	Avezzano	1	—	1	—
Arezzo	Arezzo	9	—	21	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	2	—
Avellino	Avellino	—	1	—	2
Bari delle Puglie	Barletta	2	—	4	1
***Segue:* Afta epizootica.**					
Bergamo	Bergamo	3	—	5	—
»	Clusone	1	—	1	—
»	Treviglio	3	—	4	—
Bologna	Bologna	20	1	71	1
»	Imola	7	—	36	5
»	Vergato	2	—	9	—
Brescia	Breno	3	—	4	1
»	Brescia	12	3	43	12
»	Chiari	3	—	9	2
»	Salò	1	2	2	2
»	Verolanuova	4	2	6	5
Catanzaro	Catanzaro	1	—	7	—
»	Cotrone	4	—	13	—
»	Monteleone di Cal.	2	—	5	—
»	Nicastro	1	—	1	—
Como	Como	3	—	20	11
»	Lecco	5	—	24	3
Cosenza	Cosenza	9	—	91	—
Cremona	Casalmaggiore	12		34	1
»	Crema	28	—	87	—
»	Cremona	24	1	79	1
Cuneo	Cuneo	3	1	8	2
»	Mondovi	3	—	6	—
»	Saluzzo	1	1	2	1
Ferrara	Ferrara	2	3	4	11
Firenze	Firenze	3	—	13	—
»	Rocca San Casciano	1	—	1	5
»	San Miniato	1	—	1	—
Forlì	Cesena	3	1	13	3
»	Forlì	4	—	6	2
»	Rimini	2	—	5	1
Genova	Genova	—	1	—	1
»	Spezia	1	—	1	—
Lecce	Lecce	—	1	—	1
Lucca	Lucca	1	1	5	3
Macerata	Camerino	—	1	—	8
Mantova	Mantova	12	2	17	
Milano	Lodi	3	2	4	3
Modena	Mirandola	1	—	2	2
»	Modena	3	—	5	7
»	Pavullo nel Frign.	—	1	—	3
Napoli	Napoli	1	—	1	—
Novara	Biella	1	—	1	—
»	Domodossola	1	—	2	—

Segue: **Afta epizootica.**

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Novara	Novara	5	1	8	4
»	Varallo	1	1	2	1
»	Vercelli	1	—	1	—
Padova	Padova	4	1	5	6
Parma	Borgo S. Donnino	3	—	4	1
»	Parma	2	1	3	5
Pavia	Bobbio	1	—	2	—
»	Mortara	1	3	1	3
»	Pavia	6	1	9	1
»	Voghera	2	4	2	5
Perugia	Foligno	1	—	7	3
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	1	2	2
»	Urbino	10	2	36	9
Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	6	—	35	4
»	Piacenza	7	—	16	—
Porto Maurizio	Porto Maurizio	3	—	3	—
Potenza	Melfi	4	—	7	—
»	Potenza	3	1	3	1
Ravenna	Faenza	1	1	1	5
»	Lugo	2	—	3	—
»	Ravenna	2	1	12	3
Reggio di Calab.	Gerace Marina	6	—	25	—
»	Palmi	1	—	4	—
Reggio nell'Emil.	Guastalla	2	1	7	15
»	Reggio nell'Emilia	4	3	6	6
Roma	Roma	1	1	1	1
»	Viterbo	2	—	2	—
Rovigo	Adria	2	—	4	—
»	Rovigo	3	1	5	1
Salerno	Campagna	1	—	1	—
Siena	Montepulciano	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	10	5	18	8
Teramo	Penne	—	1	—	1
Torino	Aosta	11	—	121	—
»	Ivrea	3	1	55	1
»	Pinerolo	9	—	79	—
»	Torino	6	—	23	—
Treviso	Treviso	—	3	—	3
Venezia	Venezia	2	1	7	4
Verona	Verona	7	6	12	9
Vicenza	Vicenza	—	3	—	3
		348	70	1216	210

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Arezzo	Arezzo	1	—	11	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	3	—	8	1
»	Fermo	1	—	1	—
Avellino	Ariano di Puglia	1	1	2	3
»	S. Angelo dei Lomb.	1	3	1	15

Segue: Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Benevento	S. Bartolomeo in G.	—	2	—	11
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	4	—	9	—
Caltanissetta	Piazza Armerina	1	—	1	—
Campobasso	Campobasso	1	—	4	—
»	Isernia	1	1	1	1
»	Larino	2	—	5	5
Como	Lecco	—	1	—	1
Cremona	Crema	1	—	1	—
Forlì	Cesena	—	1	—	1
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Mantova	Mantova	2	—	2	—
Modena	Modena	—	2	—	2
Napoli	Casoria	1	—	1	—
»	Castellammare di S.	2	1	12	7
»	Pozzuoli	2	—	11	—
Novara	Vercelli	1	—	4	2
Padova	Padova	1	—	1	—
Palermo	Cefalù	1	—	13	—
»	Termini Imerese	1	—	21	—
Pavia	Pavia	1	—	1	—
Perugia	Spoleto	1	1	1	5
Potenza	Lagonegro	—	1	—	1
»	Matera	1	—	1	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	4	—	4	—
»	Viterbo	5	—	5	—
Salerno	Sala Consilina	—	1	—	2
»	Salerno	—	1	—	2
Siena	Montepulciano	3	—	17	—
»	Siena	1	1	2	2
Treviso	Treviso	—	1	—	3
Verona	Verona	—	1	—	2
		46	0	145	67

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	1	—	1	—
Brescia	Brescia	2	—	2	—
Caltanissetta	Terranova di Sicilia	1	—	1	—
Caserta	Nola	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Novara	Vercelli	1	—	1	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Volterra	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
		10	2	11	2

Morva.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Genova	Spezia	—	1	—	1
Trapani (*b*)	Trapani	1	—	1	—
Venezia	Venezia	—	1	—	1
		2	3	2	3

Colera dei polli.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Girgenti	Girgenti	1	—	2	—
Mantova	Mantova	4	3	4	6
Perugia	Perugia	—	1	—	5
Rovigo	Rovigo	1	2	6	7
Siena	Montepulciano	1	—	3	—
		7	6	15	18

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Ancona	Ancona	1	—	1	—
Aquila degli Abr.	Aquila	5	—	8	—
»	Avezzano	4	—	5	—
»	Cittaducale	1	—	1	—
»	Sulmona	2	—	7	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari delle Puglie	1	—	1	—
Brescia	Breno	2	—	3	—
»	Brescia	2	—	2	1
»	Salò	2	—	3	—
Campobasso	Isernia	2	—	3	—
»	Larino	—	1	—	1
Cremona	Crema	1	—	1	—
»	Cremona	1	—	1	—
Firenze	Firenze	3	—	4	—
Perugia	Foligno	2	2	14	7
»	Spoleto	1	—	7	—
Piacenza	Piacenza	1	—	1	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
»	Volterra	1	—	1	—
Potenza	Melfi	3	—	3	—
Roma	Roma	1	—	1	—
»	Velletri	2	—	2	—
Teramo	Teramo	4	—	5	—
Treviso	Treviso	—	1	—	1
		44	4	76	10

Rabbia.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Bari d. Puglie (*a*)	Barletta	1	—	1	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Caserta	Nola	1	—	1	—
»	Piedimonte d'Alife	—	2	—	2
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Ferrara (*a*)	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	3
Girgenti (*a*)	Girgenti	2	—	2	—
Pisa	Pisa	—	1	—	1
		5	7	5	10

Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Aquila degli Abr.	Cittaducale	2	—	2	—
Perugia	Spoleto	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
		4	—	4	—

Tubercolosi bovina.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni: rimasti	Comuni: nuovi	Stalle: rimasti	Stalle: nuovi
Caserta	Nola	—	1	—	2

(*a*) Sospetta.
(*b*) Dati riferentisi alla settimana precedente.

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle provincie con casi di malattie	Numero dei comuni con casi di malattie	Numero delle località con casi di malattie
Carbonchio ematico	20	32	34
Carbonchio sintomatico	6	9	13
Afta epizootica	47	418	1426
Malattie infettive dei suini	26	66	212
Farcino criptococcico	11	12	13
Morva	5	5	5
Colera dei polli	5	13	33
Rogna	15	48	86
Rabbia	9	12	15
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	3	4	4
Tubercolosi bovina	1	1	1
Barbone dei bufali	—	—	—
Influenza del cavallo	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 9).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	5 %	48301	5 —	Venezia *Rosaria* di Angelo, *nubile*, dom. in Valguarnera (Caltanissetta)	Venezia *Rosario* di Angelo, *minore*, sotto la patria potestà del padre, dom. in Valguarnera (Caltanissetta).
—	3 50 %	764951	129 50	Cappa Bava Maria Anna di *Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino	Cappa Bava Maria Anna di *Giovanni-Giuseppe*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.
—	»	138179	157 50	Pastori *Adele* fu Antonio, nubile, dom. in Verona	Pastori *Zavia-Caterina-Adele* fu Antonio, dom. a Verona.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 agosto 1918. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	729310	Ditta sociale Zuzzi e Pittoni in Latisana (Udine) costituita da Zuzzi Francesco fu Giovanni e Pittoni Francesco fu Giacomo - Vincolata . . . . L.	455 —
»	596298	Caprin Luca di Rinaldo dom. a Posina (Vicenza) - Vincolata . »	112 —

Roma, 16 settembre 1918. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Errata-corrige.

A pag. 2557 della *Gazzetta ufficiale* n. 210 del 5 settembre 1918 « Elenco smarrimento certificati di rendita nominativa » la 22ª intestazione: Casa di ricovero Giuseppe Garibaldi in Valdobbiadene (Treviso) - Vincolata - per L. 105; il numero d'iscrizione deve essere 408839, anzichè 408539 come è stato pubblicato nella *Gazzetta* stessa, nonchè in quelle n. 193 del 16 agosto e n. 201 del 26 detto 1918.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 14 settembre 1918, da valere dal giorno 16 al giorno 22 settembre 1918: L. 120,18.

Roma, 15 settembre 1918.

MINISTERO PER L'ASSISTENZA MILITARE E LE PENSIONI DI GUERRA

Elenco C.

Genitori.

Fusco Michelina, L. 630 — Cantini Vittorio, L. 630 — Fiorini Rita ved. Capuzzi, L. 630 — Mezzapelle Filippo, L. 630 — Medail Pietro, L. 630 — Pedotti Francesco, L. 630 — Milani Caterina ved. Pedotti, L. 630 — Ceccarelli Savino, L. 630 — Reali Giuseppe, L. 630 — Santoni Giuseppe, L. 840 — Frasca Pietro, lire 630 — Giannuzzi Giuseppe, L. 630 — Testini Francesco, L. 630.

Bonvissuto Diega ved. Baldacchino, L. 840 — Destro Grisano, L. 630 — Amadesi Enrico, L. 1120 — Guliti Emanuela ved. Fichera, L. 630 — Albore Modestino, L. 630 — Nardelli Antonia vedova Testa, L. 630 — Salatti Torquato, L. 630 — Valentino Anna ved. Forte, L. 630 — Scotti Marco, L. 630 — Tonello Vittorio, L. 630 — Di Gioo Nicola o Giannicola, L. 630 — Testini Giovanni, L. 630.

Raspa Cesario, L. 630 — Di Martino Antonina ved. Alfano, dal 9 luglio 1916 al 28 aprile 1917, L. 840 — Palermo Domenicantonio, L. 630 — Dealbertis Michele, L. 630 — Carone Francesco, L. 630 — Bellino Giuseppe, L. 630 — Ruta Francesco, L. 630 — Sannia Maria Teresa Santa ved. Abozzi, L. 630 — Bosia Virginia ved. Massa, L. 1500 — Uberti Maria Teresa Catterina vedova Uberti, L. 630 — Gualandi Giovanni, L. 630 — Longo Giuseppe, L. 630.

Bucherini Maria ved. Portolani, L. 630 — Campatelli Massimino, L. 630 — Valenza Giandomenico, L. 630 — Ciani Francesco, L. 630 — Granzarolo Antonio, L. 630 — Lodino Giovanni, lire 630 — Cardi Emilio, L. 630 — Mennone Teresa ved. Trimasco L. 660 — Trotta Gaetano, L. 630 — Brini Emilio, L. 630 — Carluccio Nicola Maria, L. 630 — Gaggia Enrico, L. 630 — Lazzarin Modesto, L. 840.

Troisi Giovanni o Truisi, L. 630 — Salomone Antonino, L. 630 — Tommasi Cosimo, L. 630 — Branucci Lorenzo, L. 840 — Pellegrino Angelo, L. 1120 — Mattei Anna ved. Persia, L. 630 — Gnesotto Lucia ved. Vidale, L. 840 — Caldora Antonietta ved. Fasanella, L. 1720 — Rodilosso o Rudilosso Antonina ved. Pezzinga o Pizzinga, L. 630 — Rovera Antonio, L. 630 — Crosta Enrico, L. 630.

Garani Angelo, dal 24 luglio 1915 al 4 dicembre 1916, L. 630 — Ortolani Adele, ved. Garani, L. 630 — Robuffi Pietro, L. 630 — Diroletti Giovanni, L. 630 — Crocioni Barbara, ved. Filosi, L. 630 — Gabriele Nicola, L. 630 — Di Blasio Francesco, L. 630 — Leonardi Anna, ved Mattioli, L. 630 — Bocchino Antonia, ved. Pavia, L. 630 — Rubino Luigi, L. 630 — Giannata Celestina, ved. Morezzi, L. 840 — Lamfrè Florindo, L. 1120 — Benvenuti Fioraliso, L. 630 — Mazzarolo Angelo, L. 630 — Favera Rosa, ved. Crivellaro, L. 630 — Bellanti Luciano, L. 630 — Peroni Ernesto, L. 630 — Merlo Giuseppe, L. 840 — Giorgetti Luigi, L. 630 — Taddei Pasquale, L. 630 — Vandini Paolo, L. 630 — Bassu Giovanni Antonio, L. 630 — Rancati Giuseppe, L. 630 — Piro Liboria, ved. Lo Jacono, L. 630.

Scura Laureano, L. 1120 — Poerio Pasquale, L. 840 — D'Ettorre Francesco, L. 630 — Cecchini Rita ved. Cecchini, L. 630 — Sanci Salvatore, L. 630 — Lurini Gioconda ved. Arrighi, dal 5 luglio 1916 al 25 marzo 1917, L. 1500 — Greco Maria Stella ved. Stefanizzi, L. 630 — Contarino Salvatore, L. 630 — Milella Giacomo, L. 630 — Salvai Catterina Angela, L. 630 — Pietrostefani Eufranio, L. 840 — Pelati Nicolò, L. 630 — Scaletta Agostino, L. 630.

Casale Maria Giuseppa ved. Trinchera, L. 630 — Ferrandi Arpalice ved. Cibin, L. 630 — Leone Vincenzo, L. 630 — Gamacchio Seconda ved. Bisetta, L. 630 — Previtali Luigi, L. 630 — Carbone Francesco, L. 630 — Tirotto Gavino, L. 630 — Bruno Grazia ved. Pasculli, L. 630 — Giraldo Alessandro, L. 630 — Mirabelli Domenico, L. 630 — Varisano Domenico, L. 630.

Zoni Neomisia ved. Morellini, L. 630 — De Candia Sergio, L. 630 — Brisichella Domenico, L. 630 — Rubino Emanuele, L. 840 — Ugolini Francesco, L. 630 — Manzoni Caterina ved. Manzoni, L. 630 — Massari Giovanna ved. Giglio, L. 630 — Paganelli Maria ved. Rossi, L. 630 — Alletto Sanfilippo Pasquale, L. 630 — Pesci Giuseppe, L. 630 — Capparuccini Girolamo, L. 630 — Graziani Rosa ved. Parricci, L. 630 — Terreni Maria Annunziata ved. Scarselli, L. 630 — Colaianni Raffaele, L. 630 — Buscaglione Leonizia Primitivo Carlo, L. 840 — Passaretti o Passaretta Antonio, L. 1120 — Rittà o Rità Giuseppe, L. 630 — Ferrara Marco, L. 630 — Balzaretti Maria ved. Albonico, L. 630 — Rossi Pietro, L. 630 — Valtancoli Vincenzo, L. 630 — Palazzo Giovanni, L. 630 — Torri Petronio, L. 630 — Gavazzi Ferdinando, L. 630 — Concas Antonio, L. 630.

Gardella Teresa ved. Giovanetti, L. 630 — Frunceri Michele, L. 630 — Romagnoli Maria ved. Quarentini, L. 630 — Fumarola Antonio Vito, L. 630 — Caglio Federico, L. 630 — Serrani Vincenzo, L. 630 — Gatti Elisabetta ved. Ritorto, L. 1120 — Mastrojeni Giovanni, L. 630 — Di Lorenzo Pietro, L. 840 — Lelli Gaetano, L. 840 — Fatato Geremia, L. 630 — Cotoneschi Michele, L. 630.

Vitolo Alessio, L. 630 — Carapezza Calogera ved. Bellina, L. 630 — Marcomanni Elisa ved. Marocchi, L. 630 — Martini Guglielma ved. Tofani, L. 630 — Samaroli o Sammaroli Giuseppe, L. 630 — Baschi Augusto, L. 630 — Sancini Giovanna sorella di Mauro, L. 630 — Frangella Saverio, L. 630 — Tronchetti Preziosa ved. Fabbri, L. 630 — Pratolini Alessandro, L. 630 — Bosio Tomaso Fioravante, L. 630 — Malagoti Francesca ved. Napoleone, L. 630.

Topetti Paola ved. Berazzutti, L. 630 — Di Silvestre Maria Giuseppa ved. Barbetta, L. 840 — Salvati Tommaso, L. 630 — Santanno Crocifissa ved. Troia, L. 630 — Ronconi Federico, L. 630 — Piras Francesco, L. 630 — D'Aversa Francesco, L. 630 — Simeone Anna ved. Sergio, L. 630 — Venneri Giuseppe, L. 1120 — Meli Santi, L. 630 — Salaris Maria Bonacata ved. Colleo, L. 840 — Coscetti Antonio, L. 630.

Picca Mauro, L. 630 — Venanzetti Clementina ved. Romagnoli, lire 630 — Delbarba Carlo, L. 1120 — Nocetti Giuseppe, L. 630 — Relandini Tito, L. 630 — Tata Maria ved. Ruccheri, L. 630 — Milia Grazia ved. Piredda, L. 630 — De Feo Paolo, L. 630 — Misiti Antonino, L. 630 — Meiarini Armida ved. Petri, L. 630 — Vetturini Marco, L. 1120 — Braghieri Giuseppe, L. 630.

Pompei Luigi, L. 630 — Ignaccolo Angela ved. La Ferla, L. 630 — Roberto Antonio, L. 630 — Colombo Costanza ved. Corti, L. 630 — Troja Giacomo, L. 630 — Tallone Decimina ved. Gandolfi, L. 630 — Guglielmo Vitale, L. 630 — Gonzi Domenico, L. 840 — Salerno Francesco, L. 840 — Pigoli Gaspare, L. 630 — Melilli Maria ved. Schillasi, L. 630 — Cangeni Francesco, L. 630 — Di Natale Emanuele, L. 630.

Montemurno Luca, L. 630 — Pajano Paolo, L. 630 — Gioffredi Angelo Vito, L. 630 — Pedoto Maria Concetta ved. Barbato, L. 630 — Sartirana Angelo Maria, L. 630 — De Paolis Lorenzo, L. 630 — Dotta Michele, L. 630 — Gerosa Maria Assunta sorella di Giuseppe, L. 840 — Pidò Giovanni, L. 840 — Caradonna Angela ved. Santantonio, L. 630 — Bisio Giov. Battista, L. 630.

Verdesca Salvatore, L. 630 — Perinti Gabriello, L. 630 — Di Blasio Gennaro, L. 840 — Giuliani Anselmo, L. 630 — Giulianelli Domenico, L. 630 — Copellini Leopolda ved. Bonini, L. 630 — Coda Maurizio, L. 630 — Liberto Antonio, L. 630 — Benedetto Giacinto, dal 2 luglio 1916, L. 630, dal 18 settembre 1916, L. 840 — Ferretto Giacomo, L. 630 — Giani Ernesto, L. 1500 — De Fino Antonio, L. 1120.

Lauro Filippo, L. 840 — Pisana Salvatore, L. 630 — Atturo Agapito, L. 630 — Silvaggio Gregorio, dall'11 ottobre 1916 all'11 novembre 1917, L. 630 — Malta Maria Maddalena ved. Silvaggio, L. 630 — Ferri Raffaele, L. 630 — Ganci Vincenzo, L. 630 — Ventresca Maria Vittoria ved. Basile, L. 630 — Gargiulo Antonio, L. 630 — Franzini Pietro, L. 840 — Scuto Carmela vedova Consoli, L. 840 — Marescotti Angelo, L. 630 — Schirone Cristina ved. Steo o Stea, L. 840.

Croci Pasquale, L. 630 — Margotta Antonio, L. 630 — Saviano Nicola, L. 630 — Arzellino Concetta ved. Castoro, L. 630 — Scalzullo Giuseppe, L. 630 — Dalla Vera Giuseppe, L. 630 — Amati Carlo Giuseppe, L. 630 — Amarù Agrippino, L. 630 — Panarello Filippo, L. 630 — Andreani Angelo, L. 630 — Gennari Eugenio, L. 630 — Olivi Maria ved. Montesi, L. 630 — Cardellini Altavilla ved. Palleri, L. 630 — Garzon Umile, lire L. 840.

(Continua).

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

R. Albergo dei poveri in Napoli

Regio Istituto pei sordomuti

Fino al 15 ottobre 1918 è aperto il concorso a due posti gratuiti per sordomuti ed uno per sordomuto, di patronato ministeriale, da conferirsi presso le sezioni del R. Istituto annesso al R. Albergo dei poveri in Napoli.

Al concorso predetto non possono essere ammessi che i sordomuti nativi delle antiche provincie napoletane.

Le domande dovranno essere trasmesse, nei limiti di tempo sopra indicati, al Ministero dell'istruzione od anche all'amministrazione del R. Albergo dei poveri in Napoli, unendosi a corredo i documenti che seguono:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il settimo anno di età e non ha oltrepassato il decimo, alla data 15 ottobre 1918;

b) attestato medico, redatto su apposito questionario anamnestico, dal quale risulti la subita vaccinazione o rivaccinazione od il vaiuolo sofferto, e tutte le indicazioni relative alla sordità, alla buona costituzione organica, alla presumibile attitudine intellettuale a ricevere l'istruzione. Il relativo modulo può ritirarsi dalla segreteria generale dell'Amministrazione suddetta;

c) attestato municipale di povertà;

d) stato di famiglia dichiarato dal sindaco;

e) atto notorio per comprovare il domicilio di soccorso in una delle dette Provincie, sempre quando non lo si abbia per nascita;

f) atto di morte di uno o di entrambi i genitori (eventuale).

Le istanze non corredate di tutti gli accennati documenti non saranno ritenute valide per il concorso.

L'ammissione dei sordomuti prescelti avrà luogo previa obbligazione del padre o del legale rappresentante il sordomuto di provvedere al ritiro immediato dell'alunno, quanto ciò fosse richiesto dal Consiglio di amministrazione del R. Albergo dei poveri, sia per ragioni disciplinari o igieniche, sia per riconosciuta inettitudine a ricevere l'istruzione.

Napoli, 1° settembre 1918.

Il sopraintendente generale: *Mario Mastrilli*, duca di Gallo.

Il segretario generale: *De Martino*.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo — *11 settembre 1918* (Bollettino di guerra n. 1210).

Nella zona montana e lungo il Piave nostri efficaci concentramenti di fuoco provocarono incendi e dispersero truppe nemiche in movimento.

Sul Monte Corno (Vallarsa) e nella regione del Grappa nuclei avversari che, appoggiati dalle artiglierie, tentavano avvicinarsi alle nostre linee, vennero nettamente respinti col fuoco.

In Val Ornic un nostro riparto esplorante fece alcuni prigionieri.

Diaz.

Comando supremo — *15 settembre 1918* (Bollettino di guerra n. 1211).

In Val di Brenta, all'alba di ieri, nuclei di fanti e di arditi, dopo breve efficacissima preparazione di artiglieria e con la cooperazione di velivoli abbassatisi a bombardare e a mitragliare da bassa quota, Superate le aspre difficoltà del terreno, vinta in accanita lotta la resistenza del presidio, le nostre truppe si impadronirono di tutto il sistema difensivo avversario, composto di trinceramenti in fondo valle e di munitissime posizioni laterali dominanti. Trecentoquarantatrè prigionieri, tra i quali dodici ufficiali, parecchie mitragliatrici, qualche centinaio di fucili ed abbondante materiale da guerra rimasero nelle nostre mani.

Sulla rimanente fronte intensi duelli di artiglieria tra la Vallarsa e la Val d'Astico, sull'altipiano di Asiago e lungo il Piave.

In Conca Laghi (Posina) un grosso riparto avversario, appoggiato dal fuoco di numerose batterie, attaccò un nostro posto avanzato, ma venne ributtato e lasciò sul terreno cadaveri, armi e materiali.

Nella giornata di ieri velivoli da bombardamento e da ricognizione e dirigibili dell'esercito e della R. marina hanno bombardato con pieno successo campi di aviazione avversari nella regione dell'alto Adige e gli impianti e le opere militari della piazza forte di Pola, lanciandovi complessivamente oltre seimila chilogrammi di bombe.

In combattimenti aerei vennero abbattuti cinque apparecchi nemici.

Diaz.

Comando supremo - *14 settembre 1918* (Bollettino di guerra).

ALBANIA. — Nella giornata del 13 nostre pattuglie di fanteria e cavalleria, appoggiate da mitragliatrici blindate, fecero una ricognizione ad ovest di Fieri, catturando 23 prigionieri, fra cui un ufficiale. Sul resto della fronte nulla di notevole.

Diaz.

ROMA, 14. — L'Ufficio del capo di stato maggiore della marina comunica:

Anche nella decorsa settimana l'aviazione della R. marina e della marina britannica sono state molto attive in Adriatico e sul fronte di Albania.

Il mattino del 10 un grosso stormo di nostri apparecchi da bombardamento debitamente scortati da una squadriglia da caccia ha rovesciato circa tre tonnellate di esplosivo su un grosso deposito di munizioni nelle vicinanze di Caorle (Basso Livenza), un convoglio sorpreso nei vicini canali è stato bombardato a bassa quota.

Squadriglie britanniche hanno bombardato, con risultati visibilmente efficaci, il giorno 7 la stazione sommergibili e gli hangars di Cattaro, l'11 ed il 13 il Porto di San Giovanni di Medua; nell'azione del 13 hanno altresì rovesciato numerose bombe incendiarie su un campo di aviazione austriaco presso Alessio. Un apparecchio non ha fatto ritorno alla base.

Nostri idrovolanti hanno esplorato assai di frequente il cielo di Durazzo: il mattino del 12 una grossa squadriglia da bombardamento ha rovesciato su quello ancoraggio oltre mezza tonnellata di esplosivo, un piroscafo sotto carico colpito in pieno da una grossa bomba, ha messo in mare le imbarcazioni per salvare la gente; contemporaneamente altra nostra squadriglia bombardava a bassa quota un sommergibile in agguato nelle vicinanze dello ancoraggio, e lo danneggiava gravemente.

Nella giornata dell'8 oltre 1000 chilogrammi di esplosivo furono lanciati a bassa quota sul Monastero di Kolcoldin, importante centro militare del fronte albanese, provocando numerosi, e cospicui incendi. Nella notte sull'11 e sul 13 oltre una tonnellata e mezzo di esplosivo fu lanciata sulla stazione ferroviaria di Ragozina, importante centro delle retrovie nemiche, provocando anche qui cospicui incendi.

In tutte queste azioni non abbiamo subito perdita di sorta.

La reazione nemica sul nostro litorale è stata nulla.

Uguale attività esercitano costantemente in mare il naviglio sottile ed i sommergibili, a scopo di vigilanza e di ricerca del nemico.

Ulteriori notizie sull'azione del giorno 5 al largo di Dulcigno, nella quale un nostro gruppo di unità leggere ha operato di conserva con una squadriglia di idrovolanti, confermano che esse

nemico rifiutando decisamente di combattere si è subito rifugiato sotto la protezione delle batterie costiere, ma sebbene l'inseguimento sia stato necessariamente breve per la vicinanza della costa, si ha fondato motivo di ritenere che abbia subito danni probabilmente gravi.

Un colpo di mano contro le difese dell'ancoraggio di Durazzo effettuato di sorpresa nella notte sul 10, lo ha sensibilmente danneggiato; non abbiamo subito alcuna perdita.

Settori esteri.

In Lorena non vi sono stati ulteriori grandi combattimenti, ma solamente azioni di dettaglio, durante le quali le forze americane hanno avanzato ancora sulla riva sinistra della Mosella, fatto prigionieri e catturato altro importante materiale da guerra.

Secondo le ultime notizie Metz è ormai sotto il fuoco dell'artiglieria pesante alleata e i tedeschi sono sempre più respinti ne terreni paludosi della Woëvre, ove riuscirà loro difficile trincerarsi trovandosi l'acqua a pochi centimetri dalla superficie del suolo.

La situazione sugli altri punti del settore occidentale può riassumersi così: mentre le forze al comando del generale Mangin assalgono il massiccio di Saint Gobain, minacciando sempre più seriamente lo Chemin des Dames, e la città di Laon, quelle inglesi e francesi agli ordini dei generali Humbert e Debeney si approssimano di giorno in giorno a Cambrai e a Saint Quentin, da cui non distano ormai che pochi chilometri, e le armate amalgamate dei francesi, degli italiani e degli americani fanno continui progressi fra l'Aisne e Reims, conquistando villaggi importantissimi, fra i quali Glendes.

Di fronte a tale situazione, il maresciallo Hindenburg ha dovuto fare appello agli alleati austro-ungarici, di cui si conosce ora il debutto. Presi fra le truppe americane e quelle coloniali francesi, metà di essi, circa 5000, sono stati fatti prigionieri.

Da informazioni giunte a Parigi dal municipio di Reims, risulta che i tedeschi continuano a bombardare la città e sembrano accanirsi contro la cattedrale.

Il *New York Herald* pubblica una corrispondenza dal fronte, la quale rileva il rapido abbassamento del morale dell'esercito tedesco, che ha avuto in questi ultimi tempi enormi perdite in morti e feriti.

Telegrafano da Washington che i rapporti ufficiali venuti dalle varie parti del paese dicono che le iscrizioni pel servizio militare degli uomini dai 18 ai 45 anni, superando dell'8 per cento la valutazione provvisoria, aggiungono probabilmente 14 milioni di uomini, anzichè 13, agli effettivi degli Stati Uniti.

Un telegramma da Pechino informa che il generale Dietrichs ha affidato il comando delle forze czeche d'Oriente al colonnello Kadlitz per lavorare alla organizzazione delle forze della Siberia. Semenoff recluta cosacchi nella Transbaikalia e nell'Amur. Il Governo di Omsk ha chiamato alle armi cinque classi nei territori liberati.

Mandano da Parigi che ieri notte, avendo i posti di osservazione segnalate parecchie squadriglie di velivoli nemici in direzione della regione parigina, furono dati due allarmi: l'uno alle ore 1.25, l'altro alle ore 4.15. Posti subito in azione i mezzi di difesa antiaerea, i velivoli nemici si allontanarono, non senza prima avere gettato delle bombe, che cagionarono vittime e danni materiali.

Gli aviatori anglo-francesi hanno bombardato ieri con parecchie diecine di tonnellate di proiettili linee ferroviarie, stazioni, aerodromi ed officine tedesche sul fronte ed oltre il fronte di battaglia, fra le quali quelle di Daimler e di Stoccarda, constatando dovunque esplosioni ed incendi.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Nella regione di Vauxaillon i francesi hanno arrestato durante la notte tre contrattacchi tedeschi sulle loro nuove posizioni.

In Champagne e in Lorena i francesi hanno respinto parecchi colpi di mano.

PARIGI, 15. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

A sud dell'Oise il nemico ha ancora violentemente reagito con contrattacchi. Le nostre posizioni sono state integralmente mantenute.

Durante la giornata ci siamo impadroniti dell'altopiano situato ad est di Vauxaillon. Più a sud la fattoria di Mennejean è stata oltrepassata ed abbiamo conquistato la collina a nord-est di Celles-sur-Aisne.

Il numero dei prigionieri fatti da ieri mattina e finora contati superano i 3500.

LONDRA, 15. — Un comunicato del maresciallo Haig in data del pomeriggio di oggi dice:

Le nostre truppe hanno fatto ieri nuovi progressi a nord-ovest di Saint-Quentin e la notte scorsa a sud e a nord del bosco di Holnon.

Attacchi locali nemici sono stati respinti nei settori di Trescault e di La Bassée.

L'artiglieria nemica è stata attiva durante la notte nei settori di Roisel, Moeuvres, Marquion, Givenchy e, con granate a gas, a nord-ovest di Armentières.

LONDRA, 15. — Il comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Durante un'operazione di importanza secondaria eseguita stamane di buon'ora con successo, ci siamo impadroniti di Maissemy, a nord-ovest di Saint-Quentin, e così pure di un sistema di trincee a sud-est e ad est di questo villaggio. Abbiamo preso 100 prigionieri e un certo numero di mitragliatrici.

Sul rimanente del fronte le pattuglie hanno ricondotto alcuni prigionieri in vari settori.

Durante la giornata l'artiglieria nemica ha manifestato una considerevole attività in parecchi punti del fronte di battaglia a sud della strada Arras-Cambrai.

PARIGI, 15. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito americano in data di stasera dice:

Attività crescente dell'artiglieria e dell'aviazione nel settore di Saint-Mihiel. All'alba il nemico ha contrattaccato presso Saint-Hilaire, ma è stato facilmente respinto ed ha lasciato un certo numero di prigionieri nelle nostre mani.

Sulla riva sinistra della Mosella le nostre linee sono state avanzate da uno a due miglia. Esse comprendono ora Vileey e Norroy.

In seguito all'avanzata della nostra linea oltre Jaulny abbiamo preso altri settantadue cannoni abbandonati dal nemico nella sua precipitosa ritirata. Ciò dà un totale di oltre 200 pezzi presi finora.

PARIGI, 15. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente, in data 14 corrente, dice:

Viva attività dell'artiglieria sull'insieme del fronte.

Nel settore di Doiran vi è stato un riuscito colpo di mano inglese. Fra i laghi un colpo di mano nemico è stato respinto.

Le aviazioni francese, serba e britannica hanno lanciato quasi due tonnellate di bombe sugli accampamenti avversari.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Principe ereditario ha compiuto, ieri, il quattordicesimo anno di età, salutato dall'universalità dei cuori.

Numerosissimi telegrammi di felicitazione e d'augurio vennero inviati all'Augusta Famiglia Reale. S. E. il presidente del Consiglio, on. Orlando, inviò a S. M. il Re il seguente:

« Ricorrendo il genetliaco di S. A. R. il Principe di Piemonte, io ed i miei colleghi di Gabinetto rinnoviamo con fervida fede e con animo profondamente devoto i voti più ardenti di felicità e di gloria per l'Augusto Principe e per la Reale Famiglia ».

S. M. il Re così rispose:

« Ho molto gradito gli auguri gentili che Ella mi ha

espresso per il genetliaco di mio figlio e rendo vive e cordiali grazie a Lei ed ai suoi colleghi del Governo per l'amabile pensiero.

Aff.mo VITTORIO EMANUELE ».

Il sindaco di Roma telegrafò:

« Comandante Bonaldi, governatore di S. A. R. il Principe di Piemonte.

A Vostra Altezza che la mente ed il cuore va educando all'esempio delle virtù che i Principi di Savoia mostrano sui gloriosi nostri campi di battaglia, Roma invia auguri fervidi e devoti ».

Altri telegrammi inviarono le presidenze del Consiglio e della Deputazione provinciale, la Camera di commercio ed altri enti.

Notizie dalle provincie recano che dovunque la fausta ricorrenza venne sentitamente festeggiata.

In memoria di Nazario Sauro. — Ieri, nelle vicinanze di Venezia, ebbe luogo, in forma solenne, la consegna del velivolo da bombardamento intitolato alla memoria di Nazario Sauro, offerto dagli italiani irredenti alla squadriglia comandata dal maggiore Gabriele D'Annunzio.

La cerimonia riuscì grandiosa e degna. Vi intervennero S. E. il sottosegretario di Stato Foscari, l'on. Chiesa, quale commissario generale per l'aereonautica, le autorità civili e militari, numerose rappresentanze.

Parlarono acclamati, e ci duole che la mancanza di spazio vieti riprodurne i discorsi, S. E. Foscari, l'on. Pitacco deputato di Trieste, l'ammiraglio Marzolo, l'on. Chiesa che, tra applausi, lesse la seguente lettera inviata da S. E. il presidente del Consiglio, on. Orlando:

« Oggi Venezia celebra in un'unica affermazione di fede e di volontà di vittoria il nome del martire glorioso, Nazario Sauro, e quello del poeta soldato, Gabriele D'Annunzio; e all'alta solennità si associa l'aviazione italiana che per imprese ormai memorande ha dimostrato quello che possa in ardimento e in umanità l'anima latina.

« Nè a cerimonia così austera poteva offrirsi luogo più degno che codesta città la quale per le sue glorie e per il suo martirio appare chiaramente come il simbolo della suprema giustizia della causa italiana, al cospetto del mare che meglio seppe l'attività, la sostanza e il genio della nostra stirpe sempre rinascente nei secoli.

« In quest'ora il nostro cuore è con i vostri cuori, in un solo volere, in una sola speranza, in una sola fede. E bene augurando ai destini della patria, invio il mio saluto commosso e reverente alla memoria del martire, alla gloria del poeta, alla immortalità di Venezia.

« *Vittorio Emanuele Orlando* ».

Frequenti applausi e vive acclamazioni salutarono gli oratori.

Fra la più profonda attenzione parlò poscia, entusiasmando l'uditorio, il maggiore D'Annunzio, salutato alla felice chiusa del suo discorso col grido: « Viva l'Italia! ».

Vennero poscia fatte da una squadriglia di apparecchi alcune splendide esercitazioni mentre tra evviva entusiastiche risuonava l'inno reale.

Onoranze a Mario Pellegrini. — Iermattina, a Vignola, presente S. E. il ministro della marina Del Bono, accolto dalle autorità civili e militari della provincia e dalla popolazione plaudente, venne scoperta una lapide sulla casa ove nacque Mario Pellegrini, l'eroe di Pola, rimasto colà prigioniero dopo il siluramento della *Tegethoff*. Assisteva alla cerimonia, tra la universale commozione, la madre dell'eroe.

Parlarono, fra acclamazioni, il sindaco e quindi, nel cortile della rocca, l'on. Vicini e S. E. il ministro, che illustrò le glorie della marina italiana e affermò che Vignola ha diritto d'essere superba dell'eroico suo figlio.

Un banchetto d'onore venne offerto al ministro e all'on. Vicini.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 13. — L'addetto militare giapponese a Londra ha ricevuto un comunicato ufficiale da Tokio in data 11 il quale annuncia che le forze nemiche che furono recentemente battute nell'Ussuri e nella Transbaikalia si sono ritirate a Blagovescdensk ove preparano una nuova posizione difensiva.

Khabarovsk è stata presa dalla cavalleria giapponese e dal reparto di truppe russe di Kalnikoff. Il bottino catturato comprende: 17 locomotive, 181 vagoni, 4 vetture ferroviarie per passeggeri, 120 cannoni di vari calibri, 17 cannoniere fluviali oltre a molto altro materiale. Sono stati fatti 150 prigionieri tra cui alcuni ufficiali tedeschi.

LONDRA, 14. — Commentando il discorso di Von Payer la *Morning Post* scrive:

« Il discorso di von Payer dimostra che la Germania ripiega le sue linee anche fuori dei campi di battaglia. Poco tempo fa il popolo tedesco veniva incitato a credere che i nemici sarebbero stati costretti ad assumere a loro carico tutti gli oneri risultanti dalla guerra. Nella sua imprevidenza circa il sistema finanziario di guerra la Germania poteva legittimamente avere tale supposizione. Ora si dichiara che la Germania è disposta a pagare le sue proprie spese. Ciò equivale a confessare che i « signori della guerra » della Germania non vedono più la possibilità di estorcere ciò a cui rinunciano con tanta ostentazione.

L'arroganza tedesca non è ancora completamente domata; ma la illusione che la Germania possa conservare le conquiste fatte in Oriente scomparirà presto così come è scomparsa l'illusione della vittoria decisiva. Ma finchè la Germania non è pronta ad accettare le condizioni di pace degli alleati, compresa la restituzione dell'Italia irredenta, la guerra continuerà risolutamente ».

LONDRA, 14. — Un dispaccio da Washington alla *Morning Post* annunzia che il Brasile ha rotto le relazioni diplomatiche con l'Austria-Ungheria e ha dichiarato che lo stato di guerra esiste tra i due paesi.

LONDRA, 14. — Il primo ministro Lloyd George ha inviato da Manchester al generale Pershing il seguente telegramma:

« Il nemico ha commesso in questa guerra numerosi errori, ma nessuno più grande di quando disprezzò il valore, la determinazione e lo spirito intrepido dei valorosi soldati della grande democrazia americana. Ora il nemico ha fatto conoscenza con la spada dell'esercito americano e sa che cosa lo attende.

La notizia della vostra vittoria mi giunge nel mio letto di dolore ed io l'ho trovata migliore e infinitamente più efficace di qualsiasi medicina ».

PARIGI, 14. — Il Consiglio navale interalleato si è riunito ieri al Ministero della marina sotto la presidenza di Georges Leygues, L'Italia era rappresentata dal vice ammiraglio Thaon de Revel, assistito dai capitani di corvetta Ruspoli e Bareughi. Le altre nazioni alleate, Inghilterra, Stati Uniti, Giappone e Francia, erano pure rappresentate.

Gli addetti navali delle potenze alleate a Londra, Parigi e Roma assistevano alle discussioni.

PARIGI, 14. — Il *Petit Parisien* riceve da Hendaye (frontiera spagnuola). Si conferma che una nave spagnuola fu cannoneggiata da un sottomarino tedesco presso le isole Canarie.

AMSTERDAM, 14. — I giornali hanno da Kiew: Nell'esplosione avvenuta a Voronesc sono rimasti distrutti sei treni nella stazione. I morti sarebbero 150. Gli arresti operati sono 1500.

STOCCOLMA, 14. — Le rivolte dei contadini in Ucraina si estendono a causa delle requisizioni tedesche ed austriache. Parecchie linee ferroviarie sono interrotte. I contadini hanno attaccato i tedeschi presso Vorobiorka e li hanno sconfitti uccidendone 80 e catturando quattro ufficiali e due mitragliatrici.

LONDRA, 15. — L'ambasciatore dei bolscevichi, Litvinoff, che era stato recentemente incarcerato per rappresaglia, è stato rimesso in libertà e rimane sotto la sorveglianza della polizia.

PARIGI, 15. — Il *Matin* ha da New York: Rispondendo all'offerta del bastone di maresciallo fattagli dai Cavalieri di Colombo, il maresciallo Foch ha inviato un telegramma dicendo: « Il delicato pensiero dei Cavalieri di Colombo mi commuove profondamente. Vi prego di esprimere loro i miei migliori ringraziamenti. Il ricordo di Metz che avete evocato occupa il mio pensiero come richiama il vostro sforzo. È a Metz che partì Lafayette per aiutare i vostri antenati. È da Metz che vedremo un giorno sventolare i nostri vittoriosi stendardi ».

Direttore: DARIO PERUZY, Tipografia delle Mantellate, TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.